

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 178

presentata dai Consiglieri regionali
SALARIS - TICCA - FASOLINO

il 30 gennaio 2026

Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di istituzione del Centro regionale per emergenze epidemiche veterinarie (CREEV)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

A seguito dei cambiamenti climatici, la Sardegna è ormai dagli anni 2000 sede di incursioni di virus, in gran parte provenienti dal continente africano, diversi dei quali trasmessi da insetti vettori e alcuni anche zoonotici in quanto trasmissibili all'uomo.

Negli anni diversi virus, tra i quali quelli della Blue tongue, della febbre emorragica del cervo (EHD), della West nile disease e, da ultimo, della Lumpy skin disease (dermatite nodulare bovina), hanno provocato numerose emergenze epidemiche veterinarie che hanno drammaticamente interessato il nostro patrimonio zootecnico, determinando gravi perdite economiche al comparto dell'Isola nonché grave disagio sociale.

Per quanto riguarda la Lumpy skin disease si tratta di una malattia listata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, come categoria A, quindi ad altissimo rischio e da eradicare nel più breve tempo possibile, che ha richiesto uno sforzo enorme da parte dei servizi veterinari per arginarne la diffusione con la straordinaria campagna di profilassi vaccinale. Per porre le basi per una eradicazione del virus, sempre che non si abbassi la guardia e si continuino a garantire risorse ai servizi veterinari, è necessario attuare un'efficace azione di prevenzione, che richiederà nei prossimi anni un forte coordinamento operativo degli stessi servizi. Già negli anni scorsi, il coordinamento regionale dei servizi veterinari è stato uno dei punti di forza per garantire l'efficacia del piano per l'eradicazione della peste suina.

Le continue emergenze epidemiche hanno messo a dura prova l'organizzazione dei servizi veterinari delle ASL, ed in particolare i servizi di sanità animale, che sono chiamati a fronteggiare la gestione dei focolai e a mettere in campo delle straordinarie campagne di profilassi ed eradicazione dei virus stessi in quanto autorità competenti locali, con la supervisione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità.

La presente proposta di legge, con una modifica all'articolo 37-bis della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), prevede l'istituzione del Centro regionale per emergenze epidemiche veterinarie (CREEV), con sede nell'Azienda sanitaria locale (ASL) n. 1 di Sassari, territorio nel quale insistono l'Università e l'Istituto zooprofilattico e dove risiede il Coordinamento dei servizi veterinari per l'eradicazione del virus della peste suina africana, insieme al Centro regionale per la prevenzione e la promozione della salute (CRPPS), all'interno del Dipartimento regionale di prevenzione (DRP).

Il Centro regionale per emergenze epidemiche veterinarie (CREEV) svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico della Regione e del sistema sanitario regionale in materia di sorveglianza della diffusione delle malattie infettive animali epidemiche emergenti e riemergenti e di governo del sistema di controllo delle stesse, di valutazione epidemiologica e di coordinamento operativo dei servizi veterinari delle aziende sanitarie nella realizzazione dei programmi di profilassi e gestione delle emergenze.

L'articolo 2 apporta delle modifiche tecniche alla formulazione dell'articolo 37-ter della legge regionale n. 24 del 2020.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria, che quantifica gli oneri derivante dalla legge e ne definisce la copertura, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Introduzione dell'articolo 37-bis.1 in materia di istituzione del Centro regionale per emergenze epidemiche veterinarie

1. Dopo l'articolo 37-bis della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), è aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis.1 (Centro regionale per emergenze epidemiche veterinarie (CREEV))

1. E' istituito il Centro regionale per emergenze epidemiche veterinarie (CREEV) con le funzioni di supporto tecnico-scientifico della Regione e del sistema sanitario regionale in materia di sorveglianza della diffusione delle malattie infettive animali epidemiche emergenti e riemergenti e di governo del sistema di controllo delle stesse, di valutazione epidemiologica e di coordinamento operativo dei servizi veterinari delle ASL nella realizzazione dei programmi di profilassi e gestione delle emergenze.

2. Il CREEV è istituito nell'ambito dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari e opera sulla base degli indirizzi di programmazione impartiti dalla Regione. È dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito dell'Azienda e risponde del perseguitamento degli obiettivi regionali e della gestione delle risorse economiche attribuite.

3. Il CREEV, in sinergia con le aziende socio-sanitarie locali, le agenzie e gli enti della Regione in particolare l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna e l'Osservatorio epidemiologico veterinario, i centri di referenza nazionali per le malattie infettive, e l'università, svolge le seguenti funzioni:

- a) preparazione ad eventuali emergenze sanitarie epidemiche e supporto tecnico-organizzativo alla Regione nella gestione delle emergenze epidemiche e pandemiche a livello clinico e diagnostico e di profilassi;
- b) promozione di interventi di diagnosi precoce rispetto a nuovi o riemergenti agenti patogeni che possano mettere a rischio il patrimonio zootecnico della Sardegna;
- c) gestione dei dati epidemiologici in relazione

- ad epidemie e pandemie;
- d) progettazione di interventi nella logica del principio one health ricercando l'integrazione tra salute ambientale, animale e umana;
- e) progettazione e conduzione di programmi di formazione sui temi attinenti, in collaborazione con i centri di referenza nazionali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
- f) programmi di preparazione alle emergenze in linea con quanto previsto dal Piano nazionale delle emergenze epidemiche veterinarie e emergenze non epidemiche, con azioni di simulazione e stress test in collaborazione con i centri di referenza nazionale e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
- g) presidio della corretta azione dei servizi veterinari territoriali in ordine alle azioni di sorveglianza epidemiologica previste dai Piani nazionali e regionali;
- h) programmi di comunicazione del rischio a favore dei portatori di interesse in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
- i) collaborazione con l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Azienda regionale della salute (ARES) a promuovere e migliorare l'implementazione dei sistemi informativi veterinari e dei sistemi di allerta rapido per emergenze epidemiche e non epidemiche di interesse veterinario.

4. Il direttore del CREEV è nominato dall'Assessore regionale competente in materia di sanità tra le figure professionali in possesso di documentate competenze organizzative, gestionali e tecnico-scientifiche in materia di sanità pubblica veterinaria, in particolare di sanità animale e gestione delle emergenze epidemiche veterinarie, e comunque con almeno dieci anni nei servizi veterinari delle ASL e/o negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e esperienza di direzione presso unità operative complesse (UOC), strutture semplici dipartimentali (SSD), e/o strutture semplici (SS) nei servizi veterinari delle ASL e/o negli Istituti zooprofilattici sperimentali; la durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

5. Il direttore è supportato da un Comitato tecnico-scientifico istituito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, su proposta del direttore del Centro. Nel medesimo decreto sono determinate le eventuali indennità e rimborsi spese spettanti al direttore del Centro e ai componenti del

Comitato tecnico-scientifico, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.".

Art. 2

Integrazioni all'articolo 37-ter della legge regionale n. 24 del 2020

1. All'articolo 37-ter della legge regionale n. 24 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: "dal direttore del CRPPS" sono aggiunte le seguenti: "e dal direttore del CREEV per gli aspetti di sanità pubblica veterinaria";
- b) al comma 2, dopo le parole: "programmi definiti dal CRPPS", sono aggiunte le seguenti: "e dal CREEV,".

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 180.000 annui, si fa fronte con le risorse derivanti da pari riduzione di spesa da realizzarsi su voci di costo permanenti, non incidenti sui livelli essenziali di assistenza (LEA), del bilancio dell'azienda socio-sanitaria locale di cui all'articolo 1, comma 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).